

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 264

21 settembre 2009

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA NOÉ

**MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE  
REGIONALE 20 DICEMBRE 2006, N. 19  
(DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA)**

**Oggetto consiliare n. 4861**

## RELAZIONE

Questo progetto di legge aspira ad inserirsi nel più ampio contesto di una linea politica di sostegno alla famiglia che si estrinsechi sia in un sostegno economico diretto, sia nella creazione di un più generale clima culturale favorevole alla famiglia stessa.

Più in particolare, sono le famiglie numerose, composte da almeno cinque persone (genitori, tre o più figli a carico), quelle che oggi risentono di più dei problemi della nostra società (scuola, servizi sociali, disabili, precarietà del lavoro, etc.).

Ma è indubbio che chi alleva figli, caricandosi di responsabilità anche con sacrifici e rinunce personali (all'arricchimento economico, alla carriera, all'ordinario divertimento), da un lato procura alla collettività risorse umane per il futuro, e dall'altro svolge un indubbio compito sociale di assistenza e di cura.

I dati forniti dall'ISTAT evidenziano che la povertà delle famiglie numerose sta aumentando di anno in anno.

Nell'osservanza del disposto dell'art. 31 della Costituzione («La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose») e nel rispetto dei principi di uguaglianza e di equità fiscale, proponiamo di introdurre, un'aliquota di favore dedicata alle famiglie numerose e quelle con componenti diversamente abili.

Se accolto, questo intervento a favore delle famiglie numerose e con componenti diversamente abili, considerato il loro numero esiguo, avrà un impatto assolutamente minimale sulle finanze locali, soprattutto se valutato con riguardo al beneficio che produrrà, ma rappresenterà un segnale concreto ed importante dell'attenzione di questa Regione per le fasce più deboli della sua popolazione.

**PROGETTO DI LEGGE**

## Art. 1

*Modifica ed integrazione dell'art. 2  
della Legge regionale n. 19/2006*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della Legge regionale n. 19 del 2006 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata nello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore ad Euro 50.000,00 ed aventi fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale stessa non sia superiore ad Euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di cui

al presente comma è innalzata di Euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il quarto.

1-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata nello 0,9 per cento per i soggetti diversamente abili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore a Euro 45.000,00 e per i soggetti aventi fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del DPR 917/86, una persona diversamente abile ed aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore a Euro 45.000,00. Qualora la persona diversamente abile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, non sia superiore a Euro 45.000,00. Ai fini della presente legge, per diversamente abile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".».











